

**STATUTO DEL
COMITATO ORGANIZZATORE PER LA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE
ATTIVITÀ CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ART FOR 17 SUSTAINABLE GOALS”**

Art. 1

Costituzione

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG costituiscono il Comitato denominato:
"Comitato Organizzatore per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività concernenti la realizzazione del progetto “ART FOR 17 SUSTAINABLE GOALS”, già designato come progetto “I favolosi ONU 17”.
2. La sede legale del Comitato è posta a Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. I soci promotori, a tutti gli effetti, si intendono domiciliati presso il Comitato.
4. Il Comitato può istituire sedi secondarie e succursali e può svolgere qualsiasi attività strumentale al raggiungimento del proprio scopo.

Art. 2

Durata del Comitato

1. La durata del Comitato è fissata al 30 (trenta) dicembre 2030 (duemilatrenta).
2. Decorso tale termine il Comitato non potrà più intraprendere nuove iniziative, ma dovranno essere ultimate tutte le operazioni contabili, con l'approvazione del bilancio finale.

Art. 3

Scopo e Organi

1. Il Comitato, senza fini di lucro, ha lo scopo di pianificare, organizzare e gestire il progetto denominato “ART FOR 17 SUSTAINABLE GOALS”, in collaborazione con i Comuni nel territorio dei quali le opere saranno installate.
2. Il Comitato può delegare competenze e gestione di individuate aree di funzione, o di parti di esse, a soggetti terzi, fermo restando che il monitoraggio e completo controllo delle attività delegate restano in capo al Comitato.
3. Il Comitato, per la migliore realizzazione del progetto, può promuovere la creazione di itinerari guidati che confluiranno in specifici prodotti turistici.
4. Organi del Comitato sono:
 - a) Organo di indirizzo;
 - b) Consiglio esecutivo;
 - c) Organo tecnico scientifico;
 - d) Curatore artistico;
 - e) Revisore unico dei conti.

Art. 4

Organo di indirizzo

1. L'Organo di indirizzo è composto dai seguenti 6 (sei) membri:
 - a. Presidente della Regione (o suo delegato), in qualità di Presidente;
 - b. Assessore regionale alla cultura e allo sport (o suo delegato), in qualità di Vicepresidente;

- c. Assessore regionale alle attività produttive e turismo (o suo delegato), in qualità di membro;
 - d. Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile (o suo delegato), in qualità di membro;
 - e. Direttore generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (o suo delegato), in qualità di membro;
 - f. Direttore generale di PromoTurismoFVG (o suo delegato), in qualità di membro.
2. Partecipano altresì alle riunioni dell'Organo di indirizzo, in qualità di membri, il Presidente del Consiglio esecutivo (o suo delegato) e il Presidente dell'Organo tecnico scientifico (o suo delegato).
3. Le cariche dell'Organo di indirizzo sono onorifiche e non comportano oneri a carico del bilancio dell'Amministrazione regionale.

Art. 5

Competenze dell'Organo di indirizzo

1. L'Organo di indirizzo, con voto unanime:
- a) definisce le linee generali dell'attività e impartisce direttive strategiche al Consiglio esecutivo per l'organizzazione, la gestione e la realizzazione del progetto e la gestione dei relativi fondi;
 - b) nomina il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio esecutivo;
 - c) su proposta del Presidente del Consiglio esecutivo, nomina il Direttore del Consiglio esecutivo;
 - d) nomina i componenti del Comitato tecnico scientifico;
 - e) nomina il Revisore unico dei conti;
 - f) definisce gli eventuali compensi dei Componenti del Consiglio esecutivo e del Curatore artistico;
 - g) nomina il Curatore Artistico.

Art. 6

Funzionamento dell'Organo di indirizzo

1. L'Organo di indirizzo si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno tre volte l'anno.
2. L'Organo di indirizzo si riunisce, altresì, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta del Consiglio esecutivo.
3. Le relative decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 7

Consiglio esecutivo

1. Il Consiglio esecutivo è composto dal:
- a. Presidente;
 - b. Vicepresidente;
 - c. Direttore.

Art. 8

Competenze del Consiglio esecutivo

1. Al Consiglio esecutivo è affidata la gestione operativa del progetto, che deve essere attuato sulla base delle linee generali dell'attività e delle direttive strategiche, così come impartite dall'Organo di indirizzo.
2. Il Consiglio esecutivo, in particolare:

- a. predisporre il piano realizzativo del progetto, definendo i singoli interventi/progetti, i relativi studi di fattibilità e qualificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione e alla gestione;
- b. garantisce e coordina le attività di fund raising con particolare riguardo all'art bonus regionale e nazionale;
- c. amministra le risorse e gestisce la raccolta fondi;
- d. dà esecuzione alle direttive dell'Organo di indirizzo;
- e. verifica lo stato di avanzamento lavori;
- f. sviluppa il contatto con le aziende, gli enti, le istituzioni che potrebbero essere potenziali partner;
- g. garantisce e coordina la divulgazione del progetto nel sistema regionale e nazionale;
- h. segnala all'Organo di indirizzo eventuali criticità;
- i. mantiene i contatti diretti con l'Organo tecnico scientifico;
- j. svolge ogni attività necessaria al perseguimento dei fini del Comitato, anche avvalendosi dell'apporto di terzi.

Art. 9

Presidente del Consiglio esecutivo

- 1. Il Presidente del Consiglio esecutivo:
 - a. ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio;
 - b. deve provvedere all'esecuzione delle delibere del Comitato esecutivo;
 - c. cura i rapporti con gli enti pubblici e privati e i terzi, salvo espressa delega ad altro componente del Consiglio esecutivo;
 - d. sottoscrive la rendicontazione di eventuali contributi pubblici assegnati al progetto.
- 2. In caso di assenza o altro impedimento temporaneo del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente.
- 3. Il Presidente resta in carica tre anni, rinnovabili una sola volta.

Art. 10

Funzionamento del Consiglio esecutivo

- 1. Il Consiglio esecutivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Deve essere convocato quando lo richiedono per iscritto almeno due membri del Consiglio medesimo.
- 2. Il Consiglio esecutivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
- 3. Le riunioni, in cui partecipano tutti i componenti del Consiglio esecutivo, sono valide anche in difetto di regolare convocazione.
- 4. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
- 5. Le riunioni del Comitato esecutivo devono essere verbalizzate dalla persona designata dal Presidente.
- 6. Per le deliberazioni su materie complesse e per approfondimenti su aspetti tecnici relativi ai progetti proposti dall'Organo tecnico scientifico, il Consiglio esecutivo può avvalersi di consulenze esterne.

Art. 11

Competenze dell'organo tecnico scientifico

- 1. L'Organo tecnico scientifico è composto da nove membri esperti in discipline culturali e artistiche; è nominato dall'Organo di indirizzo, che nomina il Presidente tra i componenti.
- 2. L'Organo tecnico scientifico:

- a. propone le linee guida del progetto artistico;
- b. propone gli artisti e le tipologie delle opere;
- c. partecipa ai tavoli di confronto per l'esecuzione dei progetti.

Art. 12

Funzionamento dell'Organo tecnico scientifico

- 1. L'Organo tecnico scientifico è convocato di massima tre volte l'anno dal suo Presidente. Deve essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta del Consiglio esecutivo.
- 2. Le riunioni dell'Organo tecnico scientifico sono verbalizzate a cura dalla persona designata dal Presidente.

Art. 13

Curatore Artistico

- 1. Ove nominato, il curatore artistico si occupa dell'organizzazione e del coordinamento complessivo del progetto e dei numerosi artisti e opere, raccordando altresì il Consiglio esecutivo con il Comitato scientifico.
- 2. È nominato dal Comitato organizzatore il quale definisce le attività di coordinamento da delegare.

Art. 14

Revisore unico dei conti

- 1. Il Revisore unico dei conti è nominato dal Comitato di indirizzo tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti.
- 2. Il Revisore dei conti deve:
 - a. controllare l'amministrazione del Consiglio esecutivo;
 - b. vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto;
 - c. certificare la regolare tenuta della contabilità.
- 3. Il revisore unico resta in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca.
- 4. L'incarico di Revisore unico dei conti può essere rinnovato solo una volta per un ulteriore triennio.

Art. 15

Esercizi e rendiconti finanziari

- 1. L'esercizio dell'attività del Comitato organizzatore ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 2. Entro trenta giorni (30) dal termine di ciascun esercizio è predisposto il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Art. 16

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE